



**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 98 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 11 LUGLIO 2005.**

**OGGETTO: TRIBUNALE DI TRANI – SEZIONE DISTACCATA DI MOLFETTA – ATTO
DI CITAZIONE AD ISTANZA DELLA SIG.RA CALO' ANGELA MARIA
PER CORRESPONSIONE INDENNITA' E RISARCIMENTO DANNI DA
OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA DI SUOLO IN PROPRIETA' COMPRESO
NEL P.D.Z. – L. 167/62- VARIANTE AL P.R.G..**

Ex D.L.vo 18.08.2000, n.267

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 14 luglio 2005 al 29 luglio 2005.

IL RESPONSABILE

PREMESSA NORMATIVA

- a)- con sentenza n. 155 del 25.01.2005, la V Sezione del Consiglio di Stato ha statuito due principi di importanza fondamentale in materia processuale degli Enti Locali, disponendo che:
- la rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco;
 - la legittimazione processuale del Comune appartiene esclusivamente ai Dirigenti;
- b)- con atto di indirizzo del Sindaco prot. n. 10956 del 08.03.2005 è stato recepito tale nuovo indirizzo giurisprudenziale e determinato l'iter da porre in essere per promuovere una lite o resistere in giudizio;
- c)- ai sensi del succitato atto di indirizzo il provvedimento di costituzione o meno in giudizio compete al Dirigente del Settore AA.GG. con delega di funzioni al Responsabile dell'U.A. Affari Legali;
- d)- con provvedimento n.11747 dell'11.03.2005 il Vice Segretario ha delegato al Responsabile dell'U.A. Affari Legali le funzioni di legittimazione processuale dell'Ente mediante determinazioni dirigenziali;
- c)- in ossequio al succitato atto di indirizzo, per promuovere o resistere ad una lite è necessaria la "proposta" del Dirigente competente, formalizzata con determinazione dirigenziale e sottoscritta dal Sindaco pro-tempore in segno di accoglimento e nulla osta autorizzativo.

PREMESSA NARRATIVA

In data 07.06.2005, con prot. n.. 57, è stato notificato al Comune di Molfetta l'atto di citazione proposto – a cura dell'Avv. Giovanni Abbattista – dinanzi al Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Molfetta, dalla Sig.ra Calò Angela Maria (proprietaria del suolo sito nella locale Contrada Pedata d'Orlando, in catasto alla partita 16065, fg. 17, p.lla 83, occupato d'urgenza con decreto sindacale n. 231 del 18.02.1985 per la realizzazione del Piano di Edilizia Economica Popolare e realizzazione di opere di urbanizzazione – adottato con delibera di C.C. n. 346 del 23.04.1980 - di cui alla L. n. 167 del 1962 poi approvato con delibera di G.R. n. 11592 del 27.02.1981) ;

La ricorrente assume che, con atto di cessione bonaria, trasferiva in favore del Comune la sola superficie di mq. 15.529 del suddicato suolo e più precisamente le neoformate p.lle 1344, 1345 e 1346 distaccate dalla p.lla 83; con riguardo, invece alle p.lle 1116, 1257, 1300 e 1301, contrariamente a quanto avvenuto per le precedenti cedute bonariamente, non veniva emanato alcun provvedimento espropriativo, divenendo così l'occupazione illegittima per decorrenza dei termini e con trasformazione irreversibile dei suoli in quanto le cooperative cui l'Ente aveva assegnato gli stessi realizzavano i relativi fabbricati ad uso abitativo;

La citazione de qua è per l'udienza del **29.09.2005**, con invito a costituirsi entro il termine di venti giorni dall'udienza nelle forme e nei modi stabiliti dall'art. 166 c.p.c., per ivi sentire accertare il diritto dell'istante a percepire l'indennità di occupazione per il periodo di occupazione legittima, nonché il diritto al risarcimento dei danni per effetto dell'occupazione divenuta illecita a seguito della irreversibile trasformazione dei suoli pur in assenza del decreto di esproprio, con gli interessi la rivalutazione monetaria, spese e competenze di giudizio, con richiesta, in via istruttoria, di ammissione di testi e C.T.U.,

Tutto quanto sopra premesso,

Ritenuto necessario, verificata l'infondatezza della domanda per la sua intervenuta prescrizione, costituirsi nel giudizio instaurato dalla Sig.ra Calò Angela Maria c/ il Comune di Molfetta, per la difesa dinanzi al Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Molfetta - delle ragioni tutte del Comune;

Ritenuto, a tal fine, di affidare la rappresentanza e difesa dell'Ente all'Avv. Maria Rosaria Larizza, da Molfetta che già difende la P.A. in altro contenzioso riguardante problematiche afferenti suoli della medesima unità immobiliare della Sig.ra Calò, odierna attrice;

Visto l'art. 107 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n.267;

Visti gli art. 26, 28, 29 e 30 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) per le ragioni in narrativa, di costituirsi nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Trani – Sezione Distaccata di Molfetta dalla Sig.ra Calò Angela Maria, meglio specificato in premessa, affidando, a tal fine, l'incarico di rappresentante e difensore del Comune di Molfetta all'Avv. Maria Rosaria Larizza, con studio in Molfetta, alla Via Q. Sella n. 13.
- 2) Di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale verrà disposta la liquidazione di acconto per spese e competenze professionali in favore del professionista incaricato.
- 3) di subordinare il conferimento dell'incarico all'accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali, nonché alla dichiarazione che non vi sia in corso altro procedimento, riguardante analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art.5 del regolamento comunale approvato

con delibera di C.C. n.105 del 15.12.1993, come ribadito nell'atto di indirizzo della G.C. n.106 del 07.03.2002 che disciplina il conferimento incarichi legali.

- 4) di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta osservanza dei minimi tariffari in parcella (delib. Di G.C. n.266 del 21.04.1999, come ribadito con delib. Di G.C. n.106 del 07.03.2002), sicchè le parcelle non saranno più corredate del parere di congruità del competente Ordine Forense.
- 5) di demandare al Sindaco la rappresentanza in giudizio e gli adempimenti con questa connessi.
- 6) Di dare atto, inoltre, che la presente determinazione non ha rilevanza contabile.

VISTO: SI AUTORIZZA
IL SINDACO
